

13 GIUGNO 2019

AREA PATRIMONIO

OGGETTO: SETTORE PATRIMONIO: CONTRATTO D'APPALTO CON ASSOSERVIZI SRL – CAT IMPRESE PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI CONTROLLI E DEI MONITORAGGI LEGATI AL RISCHIO LEGIONELLA NEGLI STABILI DELL'OPERA UNIVERSITARIA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA AQAGROUP SRL.

CIG:Z99271DB70

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compreso il servizio abitativo.

Per l’attuazione di tale finalità l’Ente dispone di un patrimonio immobiliare, sia di proprietà che a disposizione a vario titolo, dotato di appositi impianti tecnologici che ai fini di un loro funzionamento efficiente abbisognano costantemente di manutenzione e monitoraggio.

Ai sensi dell’art. 36ter.1, commi 5 e 6, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 in data 12/02/2019 è stato avviato un ordine diretto di acquisto (OD) alla società Assoservizi Srl – CAT Imprese con sede in Trento, via Degasperi n. 77, per la verifica della corretta esecuzione dei controlli e dei monitoraggi legati al rischio legionella negli stabili dell’Opera Universitaria, per un valore ammontante ad € 4.500,00 oneri fiscali esclusi.

In data 10/06/2019 (prot. Opera n. 3027) è pervenuta all’Amministrazione da parte di Assoservizi la richiesta di autorizzazione al subappalto dell’analisi dell’acqua per la ricerca della legionella ai fini della verifica della corretta esecuzione dei controlli e dei monitoraggi legati al rischio legionella negli stabili dell’Opera Universitaria, alla società Aqagroup Srl, con sede in Merate (LC), via Turati n. 4 CF e P IVA 02728940137, verso un corrispettivo di € 1.300,00.= oneri fiscali esclusi.

Preso atto che, l’impresa aggiudicataria ha dichiarato per le vie brevi, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 2, lett. a) della l.p. 2/2016, di voler subappaltare i servizi sopra descritti, entro i limiti di legge;

visto il contratto di subappalto, consegnato in originale a Opera (prot. Opera n. 3027 di data 10/06/2019) sottoscritto tra le parti in data 04/06/2019 e accertato l'inserimento nella disciplina degli stessi:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante,
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010,
- della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, c. 6 della l.p. 2/2016,
- della clausola "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore si impegna a riferire tempestivamente all'Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

preso atto che l'impresa ha fornito la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- dichiarazione sostitutiva dell'impresa aggiudicataria attestante l'inesistenza di forme di controllo e collegamento con il subappaltatore ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- dichiarazione sostitutiva resa da aggiudicataria attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81,

verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui sopra;

verificata la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento di Aqagroup Srl (prot. n. 3117 di data 12/06/2019) e valutato che vi è sostanziale coerenza tra i servizi da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice, come indicati nella visura camerale;

verificata la regolarità del DURC, in corso di validità (prot. n. 3125 di data 12/06/2019);

preso atto della correttezza dell'importo del subappalto, conformemente ai limiti di cui all'art. 26 della l.p. 2/2016;

evidenziato come, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 91, c. 1 lett. c) del d.lgs. 159/2011, in ragione dell'importo del subappalto non è necessario richiedere la comunicazione o informativa antimafia;

concluse positivamente le verifiche sul subappaltatore in merito alla dichiarazione sostitutiva resa in merito al possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016;

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto dei servizi summenzionati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della l.p. 2/2016, ad Aqagroup Srl, con sede in Merate (LC), via Turati n. 4 CF e P IVA 02728940137, verso un corrispettivo di € 1.300,00.= oneri fiscali esclusi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 novembre 2018, n. 24 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 21 dicembre 2018, n. 2471;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, con riferimento al contratto per la verifica della corretta esecuzione dei controlli e dei monitoraggi legati al rischio legionella negli stabili dell’Opera Universitaria, il subappalto dell’analisi dell’acqua per la ricerca della legionella da parte di Assoservizi Srl ad Aqagroup Srl, con sede in Meccerate (LC), via Turati n. 4 CF e P IVA 02728940137 verso un corrispettivo di € 1.586,00.=;
2. di dare atto che l’Impresa subappaltatrice è tenuta ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dalla normativa vigente in materia ed in particolare:
 - adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;
 - osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente autorizzazione;
3. di dare atto che l’Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all’Amministrazione eventuali superi d’importo del subappalto;

4. di dare atto che l'impresa aggiudicataria e l'impresa subappaltatrice sono tenute all'assolvimento degli adempimenti desumibili dal combinato disposto di cui agli art 26 della l.p. 2/2016 e art. 105 del d.lgs 50/2016 e in particolare:
 - di dare atto che l'impresa appaltatrice deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza di subappaltatori prima che questi diano inizio ai servizi subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;
 - di dare atto che Opera provvederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, c. 6 della l.p. 2/2016;
5. di dare atto che il procedimento di cui al presente provvedimento termina con la data di adozione dello stesso provvedimento;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento a Assoservizi Srl.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
